



A cura dell'AVVOCATO
FULVIA FOIS

AFFARI DI FAMIGLIA

Mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore da parte del padre.

Ecco cosa fare per tutelare il diritto leso

Care lettrici e lettori, a richiesta da parte di molte di Voi, in questa rubrica affronterò il delicato quanto frequente tema dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore da parte del genitore non collocatario prevalente e/o del figlio maggiore non economicamente autosufficiente. I figli minori e quelli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, hanno diritto di essere mantenuti (ex art. 147 e 148 del c.c.) dai genitori in misura proporzionale al proprio reddito (inteso quale patrimonio complessivo) tenendo conto delle esigenze concrete degli stessi, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, ancorché more uxorio, all'effettiva permanenza presso ciascun genitore e all'impegno concreto profuso da ciascuno di essi nella loro educazione e gestione giornaliera.

Dato per acclarato, dunque, che l'obbligo al mantenimento dei figli incombe in egual misura anche sui genitori non legati da un vincolo matrimoniale ma da una semplice unione di fatto, ne consegue che anche le conseguenze civili e penali per l'omesso versamento dello stesso sono da intendersi parificate.

Ma, in concreto, come e cosa fare se il padre naturale/separato/divorziato omette di

versare il mantenimento del figlio minore e/o maggiorenne non economicamente autosufficiente? La madre, munita dell'omologa di separazione (in ipotesi di separazione consensuale) o della sentenza di separazione (in ipotesi di separazione giudiziale) o della sentenza di divorzio, o ancora del provvedimento, avente natura esecutiva, pronunciato dal Tribunale Minorile, può adire, tramite un legale all'uopo nominato, il Tribunale per far ordinare al terzo (es. datore di lavoro, banche, enti erogatori la pensione, P.A.) ex art. 156, comma 6 c.c. di versarle direttamente quanto previsto a titolo di mantenimento.

Questo ordine di pagamento può essere già inserito dal Giudice, qualora ne ricorrano i presupposti (ad esempio allorquando il genitore già nel corso del procedimento di separazione o divorzio ometta e/o ritardi ingiustificatamente il pagamento del dovuto mantenimento), nella sentenza di separazione e/o divorzio o nel decreto pronunciato avanti il Tribunale minorile a seguito di procedimento ex art. 317 bis c.c..

Detta condotta assume particolare rilevanza anche ai fini della valutazione del corretto esercizio della potestà genitoriale poiché, innegabilmente, denota il pressoché totale disinteresse del genitore

inadempiente verso le esigenze primarie del figlio minore e/o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Conseguentemente, potrà essere giuridicamente valutata l'incapacità genitoriale del genitore inadempiente con sua conseguente decadenza.

Peraltro, la violazione degli obblighi di natura economica disposti in favore del figlio, assume rilevanza anche in ambito penale integrando detta condotta il reato di cui all'art. 570 c.p., anche nella sola ipotesi di semplice ritardato pagamento dell'assegno rispetto ai termini indicati dal Giudice.

Ma il genitore inadempiente può esimersi dalle conseguenze penali della propria condotta?

L'incapacità economica del genitore obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento assume valore esimente solo quando questi riesca a dimostrare, in maniera puntuale e precisa, il proprio incolpevole stato di indigenza.

A tal riguardo non si può ritenere sufficiente il semplice stato di difficoltà economica addotta dall'inadempiente a propria disculpa come ad esempio il fatto di essere disoccupato.

Di recente la Cassazione è nuovamente intervenuta sul punto ritenendo che l'impossibilità di versare l'assegno di mantenimento al figlio minore da parte

di un imprenditore non possa giuridicamente essere scusata dal fatto che la sua azienda sia in difficoltà economica, come vanamente dimostrato con la produzione in giudizio degli ultimi tre bilanci in "rosso".

La Corte di Cassazione con la medesima sentenza ha inoltre statuito il diritto al risarcimento dei danni morali conseguenti a detto comportamento omissivo. Dunque, l'omesso mantenimento dei figli minori e/o maggiorenne non economicamente autosufficienti, oltre ad essere immorale sotto un profilo umano, assume senza dubbio rilievo in ambito civile e penale con conseguente diritto, da parte dei soggetti lesi, di pretendere la giusta tutela anche sotto il profilo del risarcimento dei danni morali sofferti per tutte le difficoltà e disagi loro causati.

Lieta di ricevere le Vs osservazioni e/o richieste su casi e/o questioni che Vi sono capitate e sulle quali, magari, necessitate di ottenere delucidazioni, autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviati.

Se lo desiderate segnalatemi i Vs casi e/o le Vs questioni di maggiore interesse all'indirizzo mail:
affaridifamiglia.lapiazza@gmail.com
 autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviati.